

La Commissione ritiene del resto che la necessaria coerenza del sistema fiscale danese non sia giustificata per il fatto che la Danimarca ha sottoscritto con una serie di paesi accordi sulla doppia imposizione fiscale che comportano che la coerenza del sistema fiscale non è realizzata relativamente al singolo soggetto passivo con una stretta connessione tra deduzione per i contributi e tassazione dei versamenti.

Gli accordi sulla doppia imposizione fiscale che seguono l'accordo tipo OCSE garantiscono che i versamenti pensionistici non sono assoggettati ad imposta sia nel paese in cui risiede l'assicurato sia nel paese in cui l'ente previdenziale è stabilito. Dagli accordi consegue che i versamenti provenienti da regimi pensionistici possono essere assoggettati ad imposta solo nel paese in cui risiedono i percettori della pensione. Gli accordi comportano che la Danimarca ha rinunciato al diritto di assoggettare ad imposta versamenti provenienti da enti previdenziali stabiliti in Danimarca. Ciò vale indipendentemente dal fatto che i contributi pensionistici abbiano fruito di un diritto a deduzione in Danimarca o no. Viceversa, la Danimarca può assoggettare ad imposta tutti i versamenti pensionistici ad assicurati residenti in Danimarca, anche se il pagamento dei contributi è effettuato in uno dei paesi contraenti.

In altri accordi sulla doppia imposizione fiscale si trovano disposizioni che danno agli assicurati accesso alla deduzione di contributi a regimi pensionistici esteri. Persone che si trasferiscono in Danimarca da uno di questi paesi possono così mantenere il loro regime pensionistico in patria e dedurre i contributi ai regimi nel reddito imponibile in Danimarca. Le disposizioni in materia di deduzione contenute in tali accordi dimostrano che le norme danesi sulla mancanza del diritto di deduzione per contributi a regimi pensionistici esteri non sono logiche.

(¹) GU CE L 336, pag. 15.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 18 marzo 2004, nel procedimento Finanzamt Heidelberg contro iSt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH

(Causa C-200/04)

(2004/C 190/07)

Con ordinanza 18 marzo 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 maggio 2004, nel procedimento Finanzamt Heidel-

berg contro iSt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se la disposizione speciale prevista per le agenzie di viaggio, di cui all'art. 26 della direttiva 77/388/CEE (¹), viga anche per i giri di affari di un organizzatore di cosiddetti «High-School-Programmen» e di «College-Programmen» con un soggiorno all'estero da 3 a 10 mesi, che vengono offerti ai partecipanti a proprio nome e per la cui esecuzione vengono in considerazione prestazioni di altri soggetti passivi d'imposta.

(¹) GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main, con ordinanza 28 aprile 2004, nella causa Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG contro Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH

(Causa C-203/04)

(2004/C 190/08)

Con ordinanza 28 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 maggio 2004, nella causa Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG contro Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH, il Landgericht Frankfurt am Main ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) 5 giugno 1991, n. 1538 (norme di commercializzazione per le carni di pollame) (¹) vada interpretato nel senso che la dicitura «kontrollierte Aufzucht» (zootecnica controllata), contenuta in un'etichetta nella definizione di cui all'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 79/112/CEE, costituisca un'indicazione del tipo di allevamento ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento (CEE), n. 1538/91.

(¹) GU L 143, pag. 11.